

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 18 APRILE 2012 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede DEMOS MALAVASI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

È presente il Presidente della Provincia Emilio SABATTINI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 21 membri su 31, assenti n. 10. In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	MALAVASI DEMOS	Presente
BARUFFI DAVIDE	Assente	MANTOVANI IVANO	Presente
BERGAMINI SERENA	Presente	MAZZI DANTE	Presente
BERTOLINI GIOVANNA	Assente	PEDERZINI SERGIO	Presente
BIAGI LORENZO	Assente	RINALDI BRUNO	Assente
BRUNETTI MONICA	Presente	SABATTINI EMILIO	Presente
CIGNI FAUSTO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Presente
CORTI STEFANO	Assente	SEVERI CLAUDIA	Assente
COTTAFIVI ENNIO	Assente	SIENA GIORGIO	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Presente	SIGHINOLFI MAURO	Presente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Assente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	VACCARI ROBERTO	Presente
GHELFI LUCA	Assente	VICENZI FABIO	Presente
GOZZOLI LUCA	Presente	VIGNOLA MARINA	Presente
KYENGE KASHETU	Presente	ZAVATTI DENIS	Presente
MALAGUTI MATTEO	Assente		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

GALLI MARIO, MALAGUTI ELENA, ORI FRANCESCO, PAGANI EGIDIO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA, VACCARI STEFANO, VALENTINI MARCELLA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 81

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE ONERI ISTRUTTORI E GARANZIE PER LA RIMESSA IN PRISTINO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA UNICA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003. APPROVAZIONE.

Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE ONERI ISTRUTTORI E GARANZIE PER LA RIMESSA IN PRISTINO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA UNICA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003. APPROVAZIONE.

Con l'entrata in vigore del Dlgs. 387/2003, ai sensi dell'art.12, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico (comma 3).

L'autorizzazione unica viene rilasciata a seguito di un procedimento unico che coinvolge tutte le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi della semplificazione e con le modalità stabilite della legge 241/90, entro un termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza (comma 4).

L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, fermo restando l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto (comma 4).

L'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 26/04, in ottemperanza alle previsioni del suddetto Decreto Legislativo individua nelle Province le autorità competenti al rilascio delle "autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione".

L'art. 16 della legge regionale pone in capo alla Regione la competenza all'emanazione di uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza e, al comma 6, definisce che gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della medesima legge regionale.

Detti regolamenti si devono uniformare ai principi e criteri di cui al comma 2 dell'art. 16 della LR.26/2004.

Con l'entrata in vigore del D.m. Sviluppo economico 10/09/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", vengono definite nel dettaglio le procedure per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per le relative opere connesse.

Risulta quindi necessario regolamentare gli aspetti relativi alle disposizioni di cui all'art.16 della LR.26/2004 (spese istruttorie) ed al punto 13 delle Linee Guida (cauzione a garanzia della rimessa in pristino).

In merito alla **definizione degli oneri istruttori**, al punto 9.1. delle Linee Guida è riportato che "*le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 62/2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento*".

Per le istanze di voltura e di proroga dei termini per l'avvio e il termine dei lavori di costruzione dell'impianto, in ragione della minore complessità dell'iter autorizzativo, le spese istruttorie poste a carico del proponente sono da quantificare in misura non superiore allo 0,01% del costo dell'investimento.

Per quanto riguarda la **definizione delle garanzie finanziarie** che il proponente deve presentare a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, il punto 13 delle Linee Guida individua la necessità della corresponsione di una *“cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi”*.

Per quanto precede, pertanto, la Conferenza di Servizi deve esprimere le proprie valutazioni ed eventualmente le relative prescrizioni necessarie in merito al piano di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposti dal proponente e sulla base di tali valutazioni quantifica l'ammontare di dette garanzie finanziarie.

Le garanzie finanziarie devono essere quantificate in modo da permettere all'amministrazione competente di eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente. A tal fine, l'importo delle garanzie finanziarie deve coprire l'intero valore degli interventi di ripristino, reinserimento o recupero ambientale e deve essere definito dalla Conferenza di Servizi in considerazione di quanto riportato nella documentazione progettuale ed in funzione delle specifiche prescrizioni individuate.

Pertanto, sulla base delle disposizioni di cui all'art.16 della LR.26/2004 e al punto 13 delle Linee Guida, si è reso opportuno elaborare un testo regolamentare in merito.

La Commissione consiliare Controllo e Garanzia ha esaminato il presente atto nella seduta dell'11.04.2012.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

#### IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare il *“Regolamento per la definizione oneri istruttori e garanzie per la rimessa in pristino nell'ambito della procedura unica di autorizzazione di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003”*, relativo alle procedure autorizzative di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003 per le quali è autorità competente la Provincia di Modena, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in recepimento delle indicazioni della normativa citata in premessa;

- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici delle amministrazioni regionale e comunali;
- 3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A seguito di illustrazione da parte dell'Assessore Vaccari, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente deliberazione, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 21
FAVOREVOLI	N. 18 (PD- IdV- Gruppo Misto - UdC)
ASTENUTI	N. 3 (Lega Nord: Zavatti; PdL: Mazzi, Sighinolfi)

---

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente  
DEMOS MALAVASI

Il Segretario Generale  
GIOVANNI SAPIENZA

## **Regolamento per la definizione oneri istruttori e garanzie per la rimessa in pristino nell'ambito della procedura unica di autorizzazione di cui all'art. 12 del Dlgs. 387/2003**

### ONERI ISTRUTTORI

Per le procedure amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi<sup>1</sup>, ai sensi dell'art. 16 della LR. 26/2004, l'ammontare delle spese istruttorie per la procedura unica viene definita come di seguito indicato:

- pari allo **0,02%** dell'investimento complessivo<sup>2</sup>, per le **istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio**;
- pari allo **0,01%** del valore delle opere, per le **istanze di voltura**, da corrispondere in via solidale fra i soggetti interessati dall'istanza;
- pari allo **0,01%** del valore delle opere per la richiesta di **proroga dei termini** per l'avvio e il termine dei lavori di costruzione dell'impianto,

Gli oneri istruttori sono a carico del proponente, che ha l'onere di esibire copia della ricevuta di avvenuto versamento al momento della presentazione della domanda, pena la non ricevibilità dell'istanza.

Gli eventuali costi per la pubblicazione di avvisi sui quotidiani, restano a carico del proponente e non rientrano nel calcolo degli oneri istruttori di cui sopra.

Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura non danno diritto al rimborso delle somme versate.

Qualora, per carenza della documentazione prescritta<sup>3</sup>, non sia possibile dare avvio al procedimento unico, il proponente non ha diritto al rimborso delle somme versate.

Detti oneri possono essere versati secondo le seguenti modalità:

- versamento sul conto di tesoreria presso Unicredit Banca –  
Iban: IT 48 D 02008 12930 000003189179
- versamento sul conto presso le Poste italiane –  
Iban: IT 88 N 0760 11290 0000014787410

indicando una fra le seguenti causali:

- oneri istruttori per procedura unica (art.12, Dlgs.387/2003);
- oneri istruttori per voltura di autorizzazione unica (art.12, Dlgs.387/2003);
- oneri istruttori per proroga dei termini per l'avvio e il termine dei lavori di costruzione dell'impianto (art.12, Dlgs.387/2003).

Qualora il proponente sia una Pubblica Amministrazione, così come definita all'art. 1, comma 2, Dlgs. 165/2001 e s.m.i., è esentato dall'obbligo del versamento degli oneri istruttori di cui al presente atto.

---

**Norma transitoria:** Fatti salvi i procedimenti autorizzativi già conclusi, per i quali siano state rilasciate l'autorizzazione unica, la voltura o la proroga dei termini, il versamento degli oneri

<sup>1</sup> Art. 12 del Dlgs. 387/2003

<sup>2</sup> Punto 9.1 del DM 10/09/2010 "Linee Guida"

<sup>3</sup> Punto 13 del DM 10/09/2010 "Linee Guida"

istruttori è dovuto anche per le procedure in corso per le quali non sia stata emanata la Determinazione conclusiva entro la data in cui il presente atto produrrà effetti.

### **GARANZIA DELL'OBBLIGO DI RIMESSA IN PRISTINO**

A garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione unica deve presentare, con la comunicazione di inizio lavori, l'attestazione dell'avvenuta corresponsione/constituzione delle garanzie economiche definite nell'atto autorizzativo.

Sono esentati dalla presentazione delle citate garanzie finanziarie i proponenti che siano una Pubblica Amministrazione così come definita all'art. 1, comma 2, Dlgs. 165/2001 e s.m.i.

L'importo della garanzia è stabilito, nell'ambito della Conferenza di Servizi, in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi ed è espressamente confermato nel dispositivo dell'autorizzazione unica in riferimento alla stima dei costi proposti dal proponente con l'apposito elaborato progettuale, nonché delle prescrizioni eventualmente individuate dalla Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi individua l'Amministrazione Procedente, tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente<sup>4</sup>. Detto Ente conferma il proprio assenso a svolgere il ruolo di Amministrazione Procedente, durante i lavori della Conferenza di Servizi.

La garanzia di cui sopra, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 è costituita, a favore dell'Amministrazione Procedente, in uno dei seguenti modi:

- deposito in contanti;
- deposito di libretto al portatore;
- deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria.

La garanzia deve essere effettuata con modalità che permettano la copertura di tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni, deve essere attualizzata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e, eventualmente, deve essere aggiornata in accordo con l'amministrazione precedente.

La garanzia può essere costituita mediante fideiussione rilasciata da:

- Istituto di Credito di Diritto Pubblico o Banca di interesse nazionale italiano o di altro Stato Comunitario nonché da Azienda di Credito Ordinario, da Cassa di Risparmio, Monte di Credito su pegno di prima categoria o Banca Popolare italiani e/o di altro Stato Comunitario.
- Imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, n° 449.

Possono essere accettate polizze assicurative emesse da Imprese di assicurazione di altri Stati Comunitari, purché siano autorizzate da leggi dello Stato di appartenenza.

In caso di fideiussione prestata da intermediari finanziari, a corredo della garanzia deve essere prodotta l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 75 c.

La garanzia deve inderogabilmente prevedere le seguenti clausole o condizioni:

- la durata e la validità della garanzia;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile;
- la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- l'impegno alla corresponsione dell'intero ammontare garantito a seguito di semplice richiesta scritta dell'Amministrazione beneficiaria, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.

---

<sup>4</sup> lett. J del p.13 del Dm.10/09/2010

La garanzia finanziaria può essere aggiornata, se necessario, anche all'atto dell'autorizzazione delle eventuali modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Unica.

La corresponsione/ costituzione delle garanzie di cui al presente paragrafo è dovuta anche per le istanze di voltura o proroga dei termini di avvio dei lavori, qualora dette garanzie non siano state definite nell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del Dlgs. 387/2003. A tal fine, se necessario, il proponente integra l'istanza di voltura o proroga dei termini con:

- il piano di dismissione dell'impianto e di ripristino ambientale;
- un atto unilaterale d'obbligo a corrispondere le garanzie finanziarie prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto definito dall'autorità competente.

Il titolare dell'Autorizzazione unica deve comunicare formalmente all'amministrazione procedente, al Comune ed alla Provincia la cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto.

Lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti può avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione o di restituzione degli importi depositati di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi.

La restituzione della garanzia può avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione.



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 81 del 18/04/2012**

*Oggetto:* REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE ONERI ISTRUTTORI E GARANZIE PER LA RIMESSA IN PRISTINO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA UNICA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003. APPROVAZIONE.

Pagina 1 di 1

**CONSIGLIO PROVINCIALE**

La delibera di Consiglio n. 81 del 18/04/2012 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 23/04/2012

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente